



Comune di Brugnera

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

ANNO 2021

ACCORDO UTILIZZO RISORSE DECENTRATE

COMUNE DI BRUGNERA

PREINTESA

Il giorno 13 dicembre 2021, alle ore 10.45, in modalità videoconferenza, si è riunita la Delegazione Trattante di parte Pubblica e di parte Sindacale con la presenza dei signori:

a) per la Parte Pubblica:

Presidente:

dott.ssa Milan Elisabetta – Segretario Comunale del Comune di Brugnera

b) Per la parte Sindacale:

MUNNO Luca

CGIL F.P. - F.V.G.

SINDONI Antonio

CISL F.P. – F.V.G.

GORENSZACH Patricia

RSU

BORTOLIN Cristina

RSU



Al termine della riunione le parti hanno concordato e sottoscritto la seguente **ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo**.

Art. 1 – Campo di applicazione 4
Art. 2 – Utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa anno 2021 4
Art. 3 – Indennità 4
Art. 4 – Risorse decentrate integrative non contrattate per gli anni 2018 e 2019 5
Art. 5 – Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) 5
Art. 5 – Norme finali 6



Art. 1 – Campo di applicazione.

1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutto il personale non dirigente e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio presso il Comune di Brugnera.

Art. 2 – Utilizzo delle risorse per la contrattazione integrativa anno 2021.

1. Si prende atto che con determinazione del Responsabile dell'Area Gestione Risorse Umane sono state definite le risorse decentrate per l'anno 2021 così quantificate, ai fini della contrattazione:

a	Risorse destinate alla progressione economica nella categoria:	euro	53.274,00
b	Risorse destinate alla performance:	euro	20.510,00
c	Indennità	euro	11.387,65
d	Salario aggiuntivo	euro	31.060,89
e	Lavoro straordinario	euro	10.297,00
	TOTALE	euro	126.529,54

2. Le risorse di cui alle lettere a), b), d), e) saranno utilizzate per il finanziamento dei seguenti istituti contrattuali:

ISTITUTI NON OGGETTO DI CONTRATTAZIONE	IMPORTO (€)
Progressioni orizzontali già acquisite	40.000,00
Lavoro straordinario	10.297,00
Salario aggiuntivo	31.060,89
ISTITUTI OGGETTO DI CONTRATTAZIONE	IMPORTO (€)
Produttività o performance individuale	25.284,00
Progressioni economiche orizzontali	8.500,00
TOTALE	115.141,89

3. Eventuali risparmi di risorse stabili incrementeranno le risorse per il finanziamento della produttività individuale così come previsto dall'art. 32 comma 2 del CCRL 15/10/2018.

Art. 3 – Indennità.

1. Per l'anno 2021 le risorse di cui all'art. 2 comma 1 lett.c) saranno destinate alle seguenti indennità:

ISTITUTI	IMPORTO
Indennità di qualifica cat. B	150,00
Indennità specifiche responsabilità	6.500,00
Indennità condizioni di lavoro	4.200,00
Indennità servizio esterno polizia locale	537,65
TOTALE	11.387,65

Art. 4 – Risorse decentrate integrative non contrattate per gli anni 2018 e 2019.

1. Le parti prendono atto che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Revisore Unico di comparto hanno concluso l'attività di monitoraggio dell'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle spese relative al trattamento economico accessorio del personale, attestando sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019, il rispetto del limite di cui all'articolo 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della L.R. 37/2017.

2. Le risorse non contrattate ma regolarmente costituite e vincolate nel bilancio dell'Ente ammontano rispettivamente:

- Anno 2018: euro 14.847,12= (risorse variabili del fondo per la contrattazione integrativa)
- Anno 2019 euro 22.324,52= (risorse variabili del fondo per la contrattazione integrativa)

3. Fermo restando il rispetto delle indicazioni della Corte dei Conti rese di sede di certificazione del contratto regionale e richiamate anche dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella comunicazione di avvenuta certificazione delle risorse, che costituiscono presupposto che legittimano l'erogazione delle somme di cui ai punti precedenti, tali somme saranno distribuite a titolo di compensi di produttività/performance, secondo i criteri di cui al CCDI del 30/12/2019 al personale in servizio negli anni a cui tali risorse si riferiscono.

Art. 5 – Progressioni Economiche Orizzontali (PEO)

1. Al fine dell'applicazione dell'istituto delle PEO si farà riferimento al sistema di valutazione approvato con il CCDIT del 28.04.2009 e al contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) del Comune di Brugnera firmato in data 30.12.2019.

2. Al fine di un'applicazione equa e corretta delle previsioni dei testi normativi citati le parti concordano la seguente interpretazione autentica dei punti controversi o controvertibili:

a) la valutazione delle giornate di assenza dovrà fare riferimento solo e unicamente al sistema di valutazione approvato con il CCDIT del 28.04.2009;

b) la formula prevista per il calcolo del punteggio individuale normalizzato in applicazione del c. 11 dell'art. 28 CCDI 2019 dovrà applicarsi successivamente alle decurtazioni previste per le giornate di assenza previste dal CCDIT del 28.04.2009;

c) il punteggio individuale normalizzato in applicazione del c. 11 dell'art. 28 CCDI 2019 dovrà essere ri-rapportato, globalmente, alla scala di valutazione ex CCDIT del 28.04.2009 (da 0 a 400 punti). Si applicherà quindi la formula: $\text{punteggio utile a PEO} = \text{punteggio normalizzato} \cdot 400 / \text{massimo punteggio attribuito}$ in applicazione del sistema normalizzato

d) con riferimento al criterio di cui all'art. 6, Tabella 2) lett. A (Formazione svolta attinente al profilo professionale e/o comunque di interesse trasversale[...]) del CCDIT del 28.04.2009 dovranno essere valutati solo i corsi posteriori al 01.01.2016 (entrata in vigore del nuovo CCRL 2016-2018);

e) il personale pervenuto all'Ente tramite mobilità, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 1 c. 4, secondo periodo, dovrà essere valutato dal dirigente/responsabile del settore/ufficio in cui lo stesso presta servizio nel mese di dicembre, previa acquisizione di un parere da parte del precedente dirigente/responsabile dell'Ente di partenza;

f) le interpretazioni autentiche date dalle parti in sede di pre-intesa del 16.11.2010, confermata con deliberazione giunta n. 228 del 16.11.2021, trovano applicazione se applicabili e solo con riferimento alle PEO.

3. In applicazione dell'art. 28 del sopradDETTO CCDI 2019, a cui si fa riferimento per integrare quanto più sotto riportato, le parti concordano che:

- a) la PEO si applichi al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente alla data del 01.01.2021;
- b) per concorrere alla PEO sia necessario aver maturato due anni di servizio nell'ultima posizione economica acquisita e rispettare i requisiti previsti dal citato sistema di valutazione;
- c) la valutazione di riferimento sia quella relativa al periodo 01.01.2020 - 31.12.2020;
- d) al termine della valutazione siano predisposte tre graduatorie distinte per categorie così come raggruppate al c. 9 dell'art. 28 CCDI 2019 (A-B; C-PLA; D-PLB);
- e) la somma destinata alla PEO (€ 8500,00) venga ripartita secondo il sistema di ponderazione previsto al c. 9 dell'art. 28 CCDI 2019 (A-B: 1,0; C-PLA: 1,2; D-PLB 1,4);
- f) si applichi il sistema di normalizzazione dei punteggi di cui al c. 11 dell'art. 28 CCDI 2019.

Art. 5 – Norme finali.

- 1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e al CCDI per le parti non in contrasto con il presente contratto.